



Ai fini della misurazione delle distanze la giurisprudenza ha distinto tra sporti aventi scopo ornamentale e di finitura, che non sono computabili, e sporgenze costituenti, per il loro carattere strutturale e funzionale, veri e propri oggetti implicanti un aumento dell'edificio in termini di volume e di superficie. Cosicché la realizzazione di un ascensore fuori della sagoma dell'edificio comporta nuovo volume tecnico e strumentale all'utilizzo delle unità immobiliari, da conteggiare ai fini del rispetto delle distanze.

Come è noto l'art. 79 del DPR 380 del 2001, riproduttivo del precedente art. 3 della L. 13 del 1989, consente la realizzazione di interventi di eliminazione delle barriere architettoniche in deroga alle norme del regolamento edilizio, s'intende nell'ipotesi in cui queste abbiano fissato limiti maggiori rispetto a quelli minimi, aventi carattere inderogabile, stabiliti dalle disposizioni statali.

Conseguentemente, prendendo in esame solo la normativa urbanistica, si potrebbe concludere che è preclusa la realizzazione di ascensori all'esterno di edifici quando non è rispettata la distanza minima prevista dal decreto 1444 del 1968.

2. Occorre tuttavia considerare il rilievo assegnato alla legislazione speciale sull'abbattimento delle barriere architettoniche e l'interpretazione che ne ha dato la Corte costituzionale nella sentenza 167 del 1999. Nella pronuncia è stata evidenziato come la normativa tecnica in tema di accessibilità, adattabilità e visitabilità (che costituisce un requisito edilizio essenziale per tutte le nuove costruzioni e consente altresì di eseguire modifiche sugli edifici esistenti per renderli più comodamente accessibili, anche in deroga alle disposizioni sulle deliberazioni condominiali) è intesa a realizzare il "dovere collettivo di rimuovere, preventivamente, ogni possibile ostacolo alla esplicitazione dei diritti fondamentali delle persone affette da handicap fisici". Si tratta dunque di una normativa direttamente attuativa di principi cardine della nostra Costituzione, dettati dagli artt. 2, 3 e 32 i quali pongono "come fine ultimo dell'organizzazione sociale lo sviluppo di ogni singola persona umana" dovendosi rimuovere quei fattori che producono una "disuguaglianza di fatto impeditiva dello sviluppo della persona", e costituiscono una lesione del fondamentale diritto alla salute, intesa nel significato "comprensivo anche della salute psichica" al pari di quella fisica.

Nel caso prospettato si ritiene dunque necessario contemperare l'esigenza di rispettare il diritto della persona handicappata ad una vita di relazione, garantendo l'accessibilità della propria abitazione, con la normativa urbanistica sulle distanze, di cui al decreto citato (preordinata ad evitare che tra le costruzioni vi siano strette intercapedini nocive alla salute, all'igiene, alla salubrità e alla sicurezza degli edifici).

Qualora per interventi sugli edifici esistenti non sia possibile soddisfare entrambe le esigenze - ferma restando in ogni caso l'osservanza delle distanze minime previste dagli artt. 873 e 907 del codice civile, espressamente richiamati dall'art. 79 del DPR 380 del 2001-, si ritiene che l'amministrazione comunale possa rilasciare titoli edilizi a favore di portatori di handicap ovvero di chi ne esercita la tutela o la potestà, per eseguire interventi di eliminazione di barriere architettoniche in deroga alle distanze stabilite dal decreto ministeriale citato, considerato il primario interesse alla tutela della persona umana sotteso alla normativa a favore dei portatori di handicap.

Cordiali saluti

F.to Dott. Giovanni Santangelo